

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari

#### Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione II - Delle domande

#### **Art. 88 (Annotazione della domanda fino alla presentazione dell'originale)**

Se il documento originale o la copia equivalente non può essere prodotto perché si trova temporaneamente presso altra autorità giudiziaria o amministrativa, il richiedente deve produrne una copia autentica [2714 c.c.], indicando dove l'originale si trova.

La domanda è respinta [99 L.T.] se risulti infondata. Qualora la iscrizione sia ostacolata solo dalla mancanza del documento originale, la domanda verrà annotata nel libro fondiario con la aggiunta "fino alla presentazione dell'originale", allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione. Contemporaneamente il giudice assegnerà all'istante un congruo termine per la produzione del documento originale, a meno che questo non debba essere trasmesso d'ufficio da altra autorità giudiziaria. Se successivamente il documento originale viene trasmesso d'ufficio oppure viene prodotto dall'istante nel termine assegnato, il giudice dovrà pronunciarsi sulla domanda.

Qualora invece il documento originale non venga prodotto nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, l'istanza è respinta e la annotazione è cancellata d'ufficio.

#### **Note**

La norma in esame permette di presentare un'istanza in cui si produce la copia semplice di un documento originale che non può essere prodotto in quanto si trovi presso un'altra autorità giudiziaria o amministrativa.

In questo caso, se l'istanza risulta fondata verrà annotata d'ufficio con l'apposizione della clausola "fino alla presentazione dell'originale" in modo di conservare l'ordine di grado, se invece risulta infondata si avrà la reiezione della domanda.

La differenza principale con la prenotazione consiste nel fatto che l'originale rispetta tutti i requisiti di forma prescritti per l'intavolazione, ma non può essere prodotto.

Quando il giudice tavolo riceve il documento originale dovrà limitarsi a constatare se la copia sia o no conforme all'originale, senza la possibilità di dedurre nuovi motivi non presi in considerazione precedentemente.